



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PORETTI e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di prevedere una nuova regolamentazione dell'esercizio della prostituzione. A quasi 50 anni dall'entrata in vigore della cosiddetta «legge Merlin» (20 febbraio 1958, n. 75) è sotto gli occhi di tutti come il fenomeno della prostituzione sia degenerato: non solo non si sono chiuse le «case», ma sono state aperte le strade; non solo non si è abolito lo sfruttamento, ma si è consegnato l'affare in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali, che attraverso la violenza, la minaccia o l'inganno reclutano, gestiscono l'attività, recepiscono i profitti delle persone che si prostituiscono, oltre ad impedire l'abbandono della prostituzione da parte di persone che lo desiderino.

Il presente disegno di legge consta di tre soli articoli ed è redatto grazie alla collaborazione dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC).

Nell'articolo 1 si prevede che l'esercizio della prostituzione è riconosciuto secondo le disposizioni della presente legge ed è pertanto prevista l'abrogazione della «legge Merlin», come passaggio necessario per consentire che la prostituzione sia riconosciuta come una attività lavorativa attraverso cui si offrono servizi sessuali regolarmente remunerati, e i cui profitti, conseguentemente, saranno soggetti a prelievo fiscale. Sarà il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della salute, a stabilire una serie di misure a cui le persone che esercitano tale attività devono sottostare: controlli sanitari e norme igieniche nonché regole di sicurezza dei locali in cui viene esercitata tale attività. La relativa normativa fiscale è stabilita con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze (articolo 3). Lasciando invariata la normativa vigente sullo sfruttamento della prostituzione minorile, non si ravvede la necessità di introdurre nuovi articoli nel codice penale. Con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, la violenza sessuale da reato contro la morale è divenuto un reato contro la persona; con l'introduzione degli articoli dal 609-*bis* fino al 609-*decies* del codice penale, si punisce chi costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali con le aggravanti se la vittima è un minore. Si ricorda altresì che, restando in piedi i reati che rimandano ad atti osceni compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico (articolo 527 del codice penale e seguenti), la prostituzione esercitata per strada continuerà comunque ad essere punita sia penalmente, sia con sanzione amministrativa.

In alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti «sex workers» (lavoratori sessuali), si è deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e doveri che ne conseguono compresi quelli relativi all'assicurazione previdenziale e di tassazione compresi. Questa misura ha innanzi tutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima è «emersa» e ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. L'apparato repressivo si è potuto così concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti.

Il presente disegno di legge si ispira al principio e alla convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della

prostituzione altrui, nonché della società intera. Con la convinzione che mentre in clandestinità tutto sia di fatto possibile, solo nella legalità, con diritti e doveri, la persona sia libera di scegliere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è riconosciuta secondo le disposizioni della presente legge.

2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.

Art. 2.

1. La prestazione di servizi sessuali remunerativi può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerativi non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile.

Art. 3.

1. La disciplina relativa ai controlli igienico-sanitari e alla sicurezza dei locali in cui è esercitata l'attività di prestazione dei servizi sessuali remunerativi è stabilita con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute.

2. Le disposizioni per la disciplina degli aspetti tributari sono stabilite con regolamento adottato, nelle forme previste dal comma 1, dal Ministro dell'economia e delle finanze.